

**CONTROLLO PREFETTIZIO SU DELIBERAZIONI CONCERNENTI
ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI E CONTRATTI.
(07/11/2002)**

QUESITO:

A seguito dell'entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3, che ha abrogato il controllo di legittimità da parte della CO.RE.CO. sugli enti locali, è ancora attuale la norma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede l'obbligo di comunicare al Prefetto le deliberazioni concernenti “..acquisti, alienazioni, appalti, ed in generale tutti i contratti...”?

RISPOSTA:

La norma che prevede l'obbligo di comunicare al Prefetto le deliberazioni concernenti “..acquisti, alienazioni, appalti, ed in generale tutti i contratti...”, ovvero l'articolo 135, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, continua ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore della Legge costituzionale 18/10/2001, n° 3, che ha abrogato il controllo di legittimità dei CO.RE.CO. sugli atti degli enti locali. L'attività del Prefetto, infatti, ha scopi diversi, essendo finalizzata essenzialmente a verificare la regolarità dell'azione amministrativa tramite la constatazione dell'assenza di eventuali infiltrazioni mafiose. Il Prefetto, ovviamente, non potrà più richiedere l'invio dei predetti atti al controllo della CO.RE.CO., mentre potrà comunque avviare il procedimento di scioglimento dei Consigli comunali disciplinato dall'art. 143, comma 2 del Testo unico, nonché sospendere gli organi ai sensi del comma 5 del precitato articolo 143.